

Orientamenti

che modificano gli orientamenti EBA/GL/2015/18 sui dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio

1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico degli orientamenti

Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.

Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 cui si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarsi agli stessi integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti si rivolgono principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il giorno 27.10.2026 se sono conformi o se intendono conformarsi ai presenti orientamenti; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste saranno ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2026/07» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì notificata all'ABE.

Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Destinatari

I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli enti finanziari di cui all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3. Attuazione

Data di applicazione

I presenti orientamenti si applicano a partire dall'11 gennaio 2027.

4. Modifiche

Gli orientamenti EBA/GL/2015/18 dell'ABE sui dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio sono modificati come segue.

(i) Modifiche al capitolo 2 «Oggetto, ambito d'applicazione e definizioni»

1. Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. I presenti orientamenti riguardano la costituzione di dispositivi di governance e di controllo sui prodotti sia per i produttori sia per i distributori, quale parte integrante dei requisiti organizzativi generali connessi ai sistemi di controllo interno delle imprese. Gli orientamenti si riferiscono ai processi interni, alle funzioni e alle strategie finalizzati all'ideazione dei prodotti, alla loro immissione sul mercato e alla loro revisione durante l'intero ciclo di vita. Essi stabiliscono procedure per assicurare che gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento siano soddisfatti. Tali dispositivi di governance e di controllo sui prodotti dovrebbero essere anche adottati dai produttori e dai distributori per i prodotti con caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG), qualora offrano e vendano tali prodotti ai consumatori. I presenti orientamenti non disciplinano, tuttavia, l'idoneità dei prodotti rispetto ai singoli consumatori.»

2. Al paragrafo 6, «CRD IV» è sostituito da «CRD» ed è aggiunto il punto seguente:

«l'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/2225 (la "direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE (CCD)").» Direttiva come recepita nei rispettivi Stati membri.
3. Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Le autorità competenti possono valutare se applicare i presenti orientamenti ad altri prodotti o ad altre entità presenti nei rispettivi ordinamenti che non rientrano nell'ambito di applicazione degli atti legislativi sopra menzionati, ma per i quali le autorità competenti hanno responsabilità di vigilanza.»
4. Il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. I presenti orientamenti integrano altri orientamenti dell'ABE che possono essere pertinenti ai fini della governance e del controllo sui prodotti, in particolare gli orientamenti dell'ABE sulla governance interna ai sensi dell'articolo 74 della CRD. I presenti orientamenti dovrebbero inoltre essere letti in combinato disposto con gli orientamenti dell'ABE sulla sana gestione del rischio di terze parti relativo ai servizi diversi da quelli TIC ⁽²⁾ e con gli orientamenti dell'ABE sulla gestione dei rischi ESG ⁽³⁾ per gli enti finanziari che rientrano nei rispettivi ambiti di applicazione.»
5. I paragrafi 12 e 13 della sezione «Destinatari» sono soppressi.
6. Al paragrafo 15, nella definizione del termine «produttore», è aggiunta la lettera seguente:

«e) un creditore come definito all'articolo 3, punto 2), della CCD».
7. Al paragrafo 15, nella definizione del termine «prodotto», alla lettera f) «CRD IV» è sostituito da «CRD» e la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) i "contratti di credito" come definiti all'articolo 4, punto 3), della MCD e all'articolo 3, punto 3), della CCD;».
8. Al paragrafo 15, nella definizione del termine «prodotto», la lettera h) è soppressa.

⁽²⁾ Orientamenti dell'ABE sulla sana gestione del rischio di terze parti relativo ai servizi diversi da quelli TIC.

⁽³⁾ EBA/GL/2025/01: [Final Guidelines on the management of ESG risks.pdf](#)

(i) Modifiche all'orientamento 1 – Istituzione, proporzionalità, revisione e documentazione

9. L'orientamento 1.3 è sostituito dal seguente:

«1.3 Quando viene lanciato un nuovo prodotto, il produttore dovrebbe assicurarsi che la policy di approvazione di nuovi prodotti (New Product Approval Policy, NPAP) preveda dispositivi di governance e di controllo sui prodotti, in linea con gli orientamenti dell'ABE sulla governance interna ai sensi dell'articolo 74 della CRD, ove applicabili.»

(ii) Modifiche all'orientamento 2 – Funzioni dei controlli interni dei produttori

10. L'orientamento 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1 Il produttore dovrebbe garantire che i dispositivi di governance e di controllo sui prodotti siano parte integrante dei propri dispositivi di governance, compreso il quadro di controllo interno di cui agli orientamenti dell'ABE sulla governance interna ai sensi dell'articolo 74 della CRD, ove applicabili. A tal fine, l'organo di amministrazione del produttore dovrebbe approvare l'istituzione di tali dispositivi e le successive revisioni.»

10. È inserito il seguente orientamento 2.1a:

«2.1a L'organo di amministrazione del produttore dovrebbe adottare solidi processi per individuare e prevenire pratiche di greenwashing, nonché per gestire e monitorare i rischi derivanti da pratiche di greenwashing o da pratiche percepite come tali, come previsto anche dai vigenti requisiti relativi al rischio di greenwashing contenuti negli orientamenti dell'ABE sulla gestione dei rischi ESG, qualora siano offerti o venduti ai consumatori prodotti con caratteristiche ESG.»

11. L'orientamento 2.3 è sostituito dal seguente:

«2.3 Le responsabilità del controllo su tale processo da parte della funzione di gestione dei rischi e della funzione di conformità dovrebbero essere integrate nel perimetro e nelle normali mansioni di tali funzioni, come indicato negli orientamenti dell'ABE sulla governance interna ai sensi dell'articolo 74 della CRD, ove applicabili.»

12. L'orientamento 2.4 è sostituito dal seguente:

«2.4 L'alta dirigenza dovrebbe garantire che il personale coinvolto nell'ideazione di un prodotto conosca i dispositivi di governance e di controllo sui prodotti del produttore e si attenga a essi; sia competente e adeguatamente formato; e abbia una comprensione e una conoscenza delle specificità, delle caratteristiche e dei rischi del prodotto, compresi, ove applicabile, quelli relativi ai prodotti con caratteristiche ESG.»

(iii) Modifiche all'orientamento 3 – Mercato di riferimento (target market)

13. L'orientamento 3.1 è sostituito dal seguente:

«3.1 I produttori dovrebbero prevedere, nei propri dispositivi di governance e di controllo sui prodotti, fasi e misure, comprese, ove applicabile, le caratteristiche ESG, cui attenersi per individuare, e se necessario aggiornare, il pertinente mercato di riferimento di un prodotto.»

14. L'orientamento 3.2 è sostituito dal seguente:

«3.2 Una volta individuato il mercato di riferimento, il produttore dovrebbe garantire che il prodotto, compreso, ove applicabile, il prodotto con caratteristiche ESG, sia considerato adeguato agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato o dei mercati di riferimento individuati.»

15. L'orientamento 3.3 è sostituito dal seguente:

«3.3 Il produttore dovrebbe ideare e immettere sul mercato solo prodotti, inclusi, ove applicabile, quelli con caratteristiche ESG, che presentano caratteristiche, costi e rischi che rispondano agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche dello specifico mercato di riferimento individuato per il prodotto e apportino benefici allo stesso.»

(iv) Modifiche all'orientamento 7 – Canali di distribuzione

16. L'orientamento 7.1 è sostituito dal seguente:

«7.1 Il produttore dovrebbe selezionare canali di distribuzione che siano adeguati per lo specifico mercato di riferimento. A tal fine, il produttore dovrebbe selezionare distributori che abbiano le adeguate conoscenze, competenze e capacità per immettere correttamente ciascun prodotto sul mercato e per fornire informazioni adeguate per spiegare ai consumatori le caratteristiche e i rischi del prodotto, compresi, ove applicabile, quelli relativi al prodotto con caratteristiche ESG. Nel selezionare i propri canali di distribuzione, il produttore può valutare se limitare la distribuzione di un prodotto specifico a canali che offrano specifici servizi ai consumatori.»

(v) Modifiche all'orientamento 8 – Informazioni ai distributori

17. All'orientamento 8.3 è aggiunta la lettera seguente:

«c) garantire, ove applicabile, con riferimento ai prodotti con caratteristiche ESG, che la comunicazione relativa alla sostenibilità sia corretta, chiara e non fuorviante e che le dichiarazioni di sostenibilità siano accurate, comprovate, aggiornate, forniscano un'equa rappresentazione del profilo generale dell'ente o del profilo del prodotto e siano presentate in modo comprensibile, come previsto anche dai requisiti relativi al rischio di greenwashing contenuti negli orientamenti dell'ABE sulla gestione dei rischi ESG».

(vi) Modifiche all'orientamento 12 – Informazioni e supporto per i dispositivi del produttore

18. L'orientamento 12.1 è sostituito dal seguente:

«12.1 Il distributore dovrebbe tener conto delle informazioni fornite dal produttore e rendere al consumatore, ove applicabile, anche per il prodotto con caratteristiche ESG, una descrizione delle principali caratteristiche del prodotto, dei suoi rischi e del relativo prezzo complessivo a carico del consumatore, comprensivo di tutti gli oneri, i costi e le commissioni, nonché fornire il materiale aggiuntivo reso disponibile dal produttore e destinato al mercato di riferimento.»

19. È inserito il seguente orientamento 12.1a:

«12.1a Per i prodotti con caratteristiche ESG offerti e venduti, il distributore dovrebbe garantire che la comunicazione relativa alla sostenibilità sia corretta, chiara e non fuorviante e che le dichiarazioni di sostenibilità siano accurate, comprovate, aggiornate, forniscano un'equa rappresentazione del profilo generale dell'ente o del profilo del prodotto e siano presentate in modo comprensibile, come previsto anche dai vigenti requisiti relativi al rischio di greenwashing contenuti negli orientamenti dell'ABE sulla gestione dei rischi ESG.»

(vii) Modifiche al capitolo 6 «Esteralizzazione»:

20. Il capitolo 6 «Esteralizzazione» è soppresso.
